

CONVENZIONE-QUADRO

tra

L'**Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale**, nel seguito denominata *Unicas*, con sede legale in Cassino (FR), viale dell'Università - Rettorato Campus Folcara -C.F. 81006500607 e P.IVA 01730470604, in persona del legale rappresentante Rettore *pro tempore* prof. Giovanni Betta, nato a Napoli il 05/01/1961, domiciliato per la carica presso la Sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/04/2017 - p.to 3

e

l'**Università degli Studi di Viterbo della Tuscia**, nel seguito denominata *Unitus*, con sede e domicilio fiscale in Viterbo (VT), Via Santa Maria in Gradi, 4, - C.F. 80029030568 e P.IVA 00575560560, in persona del legale rappresentante Rettore *pro tempore* prof. Alessandro Ruggieri, nato a Roma il 01/06/1963, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università, a ciò autorizzato in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2017

Di seguito denominate entrambe *Università o Parti*

Premesso che

- Le *Università*, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sviluppano e diffondono le proprie attività e prodotti di ricerca e di alta formazione anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati rappresentativi del mondo della cultura, del lavoro e della produzione;
- Le *Università*, già sede primarie della ricerca scientifica, sono da tempo impegnate in progetti di innovazione e di ricerca che vertono sulle discipline ingegneristiche, economiche e giuridiche, di scienze sociali, umane e

agroalimentari ed in particolare su argomenti quali la green economy, l'eco-innovazione, la sostenibilità ambientale, economica e sociale

- è interesse delle *Parti* concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale e didattica; in particolare lo sviluppo di iniziative comuni nella cooperazione internazionale sul piano didattico e scientifico; la presentazione di progetti di ricerca integrati tra i docenti e i ricercatori dei due atenei; l'attivazione su base consortile di dottorati di ricerca, corsi di formazione, master e altre iniziative didattiche e di formazione; il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca; la reciproca concessione di nulla-osta ai docenti e ai ricercatori di ruolo, regolato ai sensi del successivo art. 4, di svolgere il proprio servizio, totalmente o part-time, nell'università dove non sono incardinati, per l'affidamento di insegnamenti e per eventuali contratti e progetti di ricerca.

- è scopo delle *Parti* ricercare e promuovere le giuste, opportune, necessarie interazioni e sinergie fra diversi e vari gruppi di ricerca che, grazie ad un ambiente condiviso e alla disponibilità di adeguati strumenti, possono ottenere risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le *Parti* alla loro osservanza.

Art. 2 Obiettivi della cooperazione

Le *Parti* concordano, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti dei rispettivi ordinamenti, di stipulare un accordo di cooperazione ispirandosi ai principi della

promozione e valorizzazione della libera iniziativa e della leale sinergia al fine di sviluppare e organizzare al meglio le potenzialità del sistema della ricerca scientifica e della formazione, affinché le attività delle *Parti* possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- area ingegneristica;
- area delle scienze economiche e statistiche;
- area delle scienze giuridiche;
- area delle scienze agrarie e veterinarie;
- area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
- area delle scienze applicate alla salute (biologiche, mediche e chimiche);
- area delle scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche.

Art. 3 Ambiti e modalità della cooperazione

Considerate le rispettive aree di attività e competenze, le *Parti* si impegnano ad attuare le attività di cui all'art. 2 tramite specifici accordi attuativi, approvati di volta in volta dai competenti rispettivi organi, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie:

- attività di collaborazione scientifica;
- attività di supporto alla didattica;
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario.

Collaborazione scientifica:

Attività di collaborazione scientifica saranno, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi fra le *Parti* che saranno approvati dai rispettivi organi di governo. Il regolamento contrattuale degli accordi attuativi dovrà essere conforme alle disposizioni di legge vigenti, al *Regolamento per la disciplina delle attività*

svolte a fronte di contratti, convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati di Unicas, al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Unicus, dovranno tenere conto delle specifiche esigenze delle Parti, e richiameranno e rispetteranno la presente Convenzione.

Supporto alla didattica:

Le Parti dichiarano la propria disponibilità a collaborare nell'attività di formazione nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, secondo le disposizioni dei propri Regolamenti didattici.

A tale scopo si rendono disponibili a:

- mettere a disposizione competenze per la didattica dei Corsi di studio, dei Dottorati di Ricerca, dei Master;
- favorire lo svolgimento presso le proprie strutture di stage/tirocini formativi, di elaborati e lavori di tesi, organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari;
- collaborare affinché le competenze dei laureati nei settori di interesse siano il più possibile rispondenti alle esigenze del mondo del lavoro, includendo eventualmente contributi per il finanziamento di specifiche attività di formazione;
- rendere accessibile, per studenti, personale docente, ricercatore le proprie strutture (attrezzature, macchinari, laboratori ecc.) ubicate nelle rispettive sedi accademiche per completare la formazione accademica e professionale di studenti, specializzandi e dottorandi nel settore specifico, secondo le concrete circostanze.

Attività di ricerca, consulenza e formazione commissionata:

Le Parti potranno stipulare accordi specifici, nell'ambito dei settori di cui all'art. 2, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- istituire e finanziare progetti di ricerca, borse di studio, dottorati, assegni di

ricerca, ricercatori di comune interesse scientifico.

Partecipazioni a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario

Le *Parti* si rendono disponibili a partecipare congiuntamente a bandi nazionali e/o internazionali di sostegno a progetti proposti dal sistema delle imprese e/o della ricerca, ai fini dell'ammissione al finanziamento di progetti specifici di interesse comune. Nell'eventualità di una concessione di un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale, le *Parti* condurranno il progetto nel rispetto e secondo il bando e/o disciplinare di regolazione dell'intervento di sostegno finanziario e secondo la concreta valutazione delle circostanze. La mancata ammissione ad un intervento di sostegno finanziario nazionale/internazionale non potrà e/o dovrà costituire preclusione alla continuazione della collaborazione tra le *Parti*.

Detti impegni dovranno essere conformi alla legge e alla normativa universitaria.

Art. 4 Responsabili scientifici della Convenzione

Unicas indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prot. Marco Dell'Isola Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/10 afferente al Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica.

Unitus indica quale proprio referente e responsabile della presente Convenzione il Prof. Stefano Ubertini Ordinario del Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/08 afferente al Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM)

Art. 5 Proprietà e diffusione dei risultati

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione, nelle more della stipulazioni degli accordi attuativi, resteranno di proprietà comune delle *Parti*, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 6.

La proprietà dei beni materiali e immateriali prodotti nel contesto dello svolgimento

delle attività oggetto degli accordi attuativi e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

Art. 6 Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri

beni materiali e immateriali

L'utilizzazione del nome e/o logo delle *Parti* si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

Art. 7 Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle *Parti* è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le *Parti* si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

Art. 8 Responsabilità

La responsabilità civile per danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività oggetto degli accordi attuativi della presente Convenzione, sarà regolata negli stessi.

Art. 9 Aggravi finanziari

La presente Convenzione non comporta aggravi finanziari per le *Parti*.

Gli oneri di organizzazione ed esecuzione delle attività di cui all'art. 3 saranno regolati nei singoli accordi attuativi.

Art. 10 Esecuzione delle prestazioni

Le *Parti* si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio alla controparte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

Art. 11 Facoltà di recesso

Le *Parti* potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata - PEC, da inviarsi almeno 30 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati dai relativi atti.

Art. 12 Durata e rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di cinque anni accademici a decorrere dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza potrà essere rinnovata previa approvazione degli organi deliberanti delle *Parti*, almeno 60 giorni prima della scadenza.

Al termine della Convenzione le *Parti* redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 13 Copertura assicurativa

Unicas garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Unitus garantisce analoga copertura ai propri dipendenti, borsisti o collaboratori impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Art. 14 Salute e sicurezza del lavoro

Le *Parti* si impegnano a garantire e ad applicare le condizioni di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro nel rispetto della vigente normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i..

Art. 15 Trattamento dei dati personali

Le *Parti* si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Le *Parti* dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del decreto legislativo suddetto.

Art. 16 Controversie

Le *Parti* concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Cassino.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 17 Registrazione e spese

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (art. 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642/1972), per un importo complessivo di € 32,00, è assolta in modo virtuale alternativamente dalle *Parti*. In fase di sottoscrizione sarà corrisposta da *Unicas*.

Per Unicas **IL RETTORE prof. Giovanni BETTA 19.1.2018**

Per Unitus **IL RETTORE prof. Alessandro RUGGERI 15.1.2018**